

**STUDIO LEGALE CALIGIURI**  
*Avv. Mario Caligiuri*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Via Britannia n. 26 p.4 int.10 - 00186 Roma*  
*Telefax: 06 89522222 - Cell. 3334801057*  
*PEC: mariocaligiuri@ordineavvocatiroma.org - E mail: studioleg.caligiuri@tiscali.it*  
*Ordine degli Avvocati di Roma - Tessera : A19478*

**Roma, 19 febbraio 2018**

➤ Spett.le **PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA**

in persona del Sig. Presidente, quale garante della Costituzione

Piazza del Quirinale, 41, 00187 Roma RM

*Pec: protocollo.centrale@pec.quirinale.it*

➤ Spett.le **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

in persona del Sig. Presidente p.t.

Piazza Colonna n. 370- 00187 Roma

*Pec: presidente@pec.governo.it*

➤ Spett.le **CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE DELLE NAZIONI UNITE - COMITATO ONU PER I DIRITTI DEL FANCIULLO**

RUE DE LA LOI 155- BLOCK C2 7TH FLOOR 1040 BRUSSELS

Racc. A.R anticipata con **e-mail: italy@uniric.org**

➤ SPETT.LE **PRESIDENZA DELLA 12ª COMMISSIONE AFFARI SOCIALI**

in persona dell'On. Deputato p.t. Dott. Mario Marazziti

Palazzo Montecitorio - Piazza Montecitorio 00186 - Roma

*Pec: camera\_protcentrale@certcamera.it*

➤ e.p.c. Spett.le **ISTITUTO INTERREGIONALE PER LA RICERCA SULLA CRIMINALITÀ E LA GIUSTIZIA DELLE NAZIONI UNITE (UNICRI)**

in persona del Direttore p.t. piazza San Marco 50 ROMA

*e-mail: unicri.rome@unicri.it*

- e.p.c. Spett.le CENTRO DI RICERCA INNOCENTI  
in persona del Direttore p.t. Dott. Gordon Alexander  
Piazza SS. Annunziata 12- 50122 – Firenze  
e-mail: *istitutodeglinnocenti@pec.it*
  
- e.p.c. Spett.le UNICEF  
GARANTE NAZIONALE PER INFANZIA E ADOLESCENZA  
in persona del Dott. Vincenzo Spadafora  
Pec: *comitatoitalianounicef@pec.it*  
Pec: *autoritagaranteinfanzia@pec.it*
  
- e.p.c. SPETT.LE PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
in persona dell'On. Antonio Tajani  
president@europarl.europa.eu  
Per uff. protocollo elisabetta.santella@europarl.europa.eu
  
- e.p.c. CORTE EUROPEA DIRITTI UMANI  
CONSIGLIO D'EUROPA 67075 CEDEX di Strasburgo Francia

=o=O=o=

#### ATTO STRAGIUDIZIALE DI COMUNICAZIONE E DIFFIDA AD ADEMPIERE

anche ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, nonché dell'art.16 della L. 26.4.1990 n.86 e della circolare ministeriale emessa in data 20.12.1990 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, resa nota dalla G.U. del 20.12.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni, sia generali che speciali, comunque, correlabili alle questioni che si rappresentano; tra cui gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificati dalle leggi 3 agosto 1999 n. 256 e 11 febbraio 2005 n. 15, e dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005 n. 80, da considerarsi quale fonte generale del c.d. diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

=o=O=o=

La presente iniziativa, è per espresso mandato professionale conferito allo scrivente difensore dall'Associazione **"RETE L'ABUSO"** - *Associazione dei sopravvissuti agli abusi sessuali*

**del clero** – C.F. 92109400090 ( di seguito denominata Associazione), con sede legale in Savona (SV), Via Pietro Giuria n. 3/28, in persona del Presidente, Sig. **Francesco Zanardi**, nato a Torino il 19 Luglio 1970, CF ZNRFNC70L19L219W, che unitamente sottoscrive.

Quanto si illustra si trasmette ai destinatari indicati in indirizzo, ognuno per la specifica competenza, funzione e/o responsabilità previste dalla legge, ovvero per mera conoscenza in quanto istituzione pubblica, richiedendone, in ogni caso, una presa di posizione ed un intervento in coerenza al compito, pure sovranazionale, assunto e/o alla *mission* a cui si ispira il proprio agire.

Nello specifico ci si riferisce ai principi costituzionali, ai trattati ed alle Convenzioni internazionali sino ad oggi stipulati dall'Italia che si prefiggono di assicurare una tutela specializzata ai diritti di particolari categorie di soggetti, come i minori, ritenuti meritevoli di garanzie rafforzate in ragione della loro peculiare situazione di debolezza nel quadro dei rapporti sociali.

Va preliminarmente evidenziato che gli argomenti illustrati traggono impulso sia dalle segnalazioni e dalle richieste di assistenza legale giunte all'Associazione da parte delle vittime di abuso che coinvolgono ecclesiastici, sia dai fatti di cronaca giudiziaria approfonditi dai media .

Si consideri che la stessa Associazione è stata fondata nel 2010 da sopravvissuti ad abusi sessuali del clero, la quale, in conformità allo Statuto (art. 2: FINALITA'), si batte per la non negoziabilità dei diritti dei bambini e degli adolescenti, vittime di tali deprecabili condotte, in corrispondenza con i principi fondamentali previsti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali a cui ha aderito l'Italia, fino a contrapporsi alle discriminazioni, inefficienze, disparità di trattamento, insabbiamenti e spesso all'incompleta, o scorretta, informazione.

In pratica, l'Associazione raccoglie le segnalazioni dei casi di abusi sessuali consumati nelle parrocchie italiane e/o negli ambiti di socialità ove opera personale del clero, fino a curare gratuitamente il sostegno dei sopravvissuti nel percorso giudiziario che intendono intraprendere e le iniziative praticabili per ottenere il dovuto risarcimento.

Si tenga presente che l'Associazione mantiene la propria visibilità principalmente tramite il sito - <http://retelabus.org> – che è strutturato come un vero e proprio *database*, denominato “ ABUSE – TRACKERS “, che in concreto opera da aggregatore di informazioni ad uso interno nel quale gli attivisti della rete, dopo un accurato vaglio di attendibilità, inseriscono gli aggiornamenti ritenuti utili provenienti anche da altri paesi sui vari casi di abuso sessuale.

Una sorta di schedario modificabile, consultabile anche per ricerche complesse, da cui poter ottenere: il luogo dove l'orco in tonaca avrebbe commesso l'abuso, se è stato instaurato, o definito, un procedimento penale o civile, se ha beneficiato di insabbiamenti, contando sull'apporto di altri prelati che lo avrebbero eventualmente favorito, agendo anche in concorso tra loro, con trasferimenti *ad hoc*, fino all'individuazione del motivo per cui tutto questo è stato deciso e da chi, se ha patteggiato la pena o si è avvantaggiato della prescrizione, dove attualmente

si trovi, ecc. riuscendo così a monitorarne costantemente gli spostamenti per consentire di intervenire più efficacemente in caso di ulteriori segnalazioni.

Deve ammettersi che il dilagante fenomeno dei crimini sessuali a sfondo pedofilo addebitabili ad alcuni membri del clero si sia sparso in molti paesi del mondo, slatentizzandosi, via via, una orrenda realtà che va dagli Stati Uniti all'Australia, dall'Argentina al Messico fino al Paraguay ed al Cile. L'Europa ha raggiunto un più intenso rilievo mondiale dal biennio 2009-2010, coinvolgendo, oltre all'Italia, molti altri paesi tra cui l'Irlanda, l'Austria, il Belgio, i Paesi Bassi, la Germania, la Svizzera, la Spagna, il Regno Unito, la Francia e Malta, configurandosi una situazione storicamente salvaguardata dalla coltre di endemica impenetrabilità delle istituzioni vaticane, frutto della cultura del silenzio, omertosa e reticente, di fronte all'emersione degli episodi di pedofilia ecclesiastica, che impedisce alla giustizia ordinaria di poter fare il suo corso.

Tuttavia, va anche detto che a rompere il silenzio contribuisce, in primo luogo, la coraggiosa perseveranza delle vittime a denunciare, unitamente alla *contro* – informazione proveniente da alcune associazioni laiche che li sostengono battendosi per la loro tutela, oltre che la crescente divulgazione di monografie, articoli, filmati a firma di intellettuali ed artisti, provenienti anche dal mondo cattolico, ma sinceramente impegnati su questo fronte, senza escludere alcune importanti prese di posizione assunte dalla magistratura.

Una significativa influenza verso una maggiore considerazione delle vittime di fronte all'elevato rischio di recidiva delle condotte abusanti proviene dagli stimolanti approfondimenti apportati dal giornalismo di inchiesta che permette alla collettività di acquisire maggiore consapevolezza sulla pericolosa pervasività del fenomeno, sebbene non sia ancora possibile in Italia ottenere una precisa conoscenza numerica sui casi.

Il settimanale l'Espresso, in un articolo del 16 gennaio 2017, denuncia le pratiche di insabbiamento consumate da tre cardinali che per anni avrebbero protetto le violenze sessuali agite da sacerdoti pedofili su minori. L'inquietante paradosso che ne scaturisce non è limitabile al comportamento protettivo realizzato dai gerarchi ecclesiastici in favore degli orchi – sebbene sia una pratica tutt'altro che infrequente - ma coinvolge con maggiore intensità il fatto che i tre senatori della Chiesa, che potrebbero addirittura concorrere alla successione di papa Francesco, siano stati dallo stesso promossi nel C9, il gruppo di nove alti prelati che lo assistono nel governo della Chiesa Universale.

Il che screditerebbe l'impegno profuso da tempo dalla Santa Sede nella conduzione di *guerra aperta* ai crimini sessuali dei suoi preti nei confronti di minori. L'articolo evidenzia, inoltre, che in Italia, Spagna, Francia, Belgio e Sud America altri vescovi insabbiatori sono stati finanche premiati con incarichi importanti, o graziati di recente, con sentenze canoniche discutibili, riportando che tra il 2013 e il 2015 fonti interne alla Congregazione per la dottrina per la fede siano giunte dalle diocesi sparse per il mondo ben 1200 denunce di casi "verosimili" di predatori e molestatori in tonaca di minorenni. <http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/01/12/news/cosi-il-vaticano- protegge-i-preti-pedofili-1.293368>.

A dimostrazione del fatto che questa ripugnante realtà sia corroborata dal sistematico tentativo di occultamento degli episodi che affligge l'Italia, senza escludere gran parte della componente cattolica dei cittadini, basti citare, tra i più emblematici, quello denunciato dalle sessantasette vittime sordomute, all'epoca dei fatti bambine e bambini, che vedono la loro vita distrutta per le violenze sessuali subite tra gli anni sessanta e ottanta da religiosi dell'Istituto «Antonio Provolo» di Verona, reati che, sia per la legge italiana che per il diritto canonico, risultano ormai prescritti. Di significativo interesse dimostrativo su quanto realmente accaduto proviene dal racconto dei sopravvissuti e delle sopravvissute contenuto nel servizio, che, per chi ha stomaco, è reperibile all'indirizzo: <https://www.youtube.com/watch?v=kkUHu01RSt8>. Oltre a ciò risulta che nessuno, nessuno dei prelati coinvolti ha ritenuto di rinunciare alla prescrizione facendosi processare.

La rete dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero che opera in Argentina, ha recentemente promosso una campagna di sensibilizzazione sul caso dei bambini e delle bambine sordi abusati negli istituti cattolici «A. Provolo» di Mendoza e La Plata la cui omonima sede è, appunto, Verona.

Nella lista dei 12 preti e dei 3 laici denunciati dagli ex allievi dell'istituto «A. Provolo» di Mendoza, compariva tra i sacerdoti implicati nella vicenda, il nominativo di don Nicola Corradi che veniva fermato nel 2016 insieme ad altre quattro persone, tra cui un altro sacerdote e tre impiegati, per presunti gravi abusi compiuti nei confronti di minori.

Dal racconto delle vittime, all'epoca dei fatti, anche in questo caso, bambini e bambine, appartenenti a famiglie indigenti, è risultato che si trattenevano a dormire nella cosiddetta *casita de Dios*, che è l'edificio ubicato accanto alle aule scolastiche, trasformato dagli orchi in *luogo degli orrori*. E don N. C., è il prelado trasferitosi nel 1970 a Mendoza già implicato nello scandalo che aveva travolto nel 2009 la sede veronese dell'omonimo istituto per le presunte violenze perpetrate tra gli anni sessanta e la prima metà degli anni ottanta.

E' interessante segnalare che don N. C. rimarrà a capo dell'istituto sudamericano fino al giorno del suo arresto. Ma ciò che appare inammissibile è come sia stato possibile, nonostante il precedente veronese, consentire al prelado di poter restare ancora a contatto con bambini e bambine. In altri termini è emerso chiaramente: a) che l'Istituto «A. Provolo» sia un Ente Morale di diritto privato; b) che anche all'epoca dipendeva dalla Congregazione Compagnia di Maria, che è un Ente Ecclesiastico; c) la Congregazione Compagnia di Maria, a sua volta, dipende dall'Ufficio Congregazione Vita Consacrata del Vaticano.

In riferimento a quanto precisato si impone conoscere la motivazione per cui non venne per tempo effettuato un oculato controllo sulla sede mendocina, presso la quale il sacerdote avrebbe continuato ad operare, alla luce delle sue tendenze pedofile, peraltro all'epoca già note all'interno dell'Ufficio Congregazione Vita Consacrata del Vaticano.

Constatato che:

1. l'imperversare degli abusi pedofili realizzati da ecclesiastici, in piena congiuntura europeista, in cui le norme e i valori che i cittadini europei hanno in comune, superano in dimensione la specifica identità nazionale;
2. l'inaccettabile consistenza del fenomeno esorti tutti coloro che in Italia, lealmente, operano per la tutela dei diritti umani ed il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, alla ribellione delle loro coscienze attivandosi in una profonda e diffusa opera di sensibilizzazione, di coinvolgimento e di iniziativa dell'opinione pubblica, nella consapevolezza che all'infanzia violata corrisponda un'umanità senza futuro;

Ritenuto che:

- a) risulta, in un certo senso, illecito, oltre che eticamente inaccettabile, che, al cospetto dei casi di pedofilia clericale perpetrati nel territorio dello Stato, la compagine amministrativa e di governo, che dovrebbe essere interessata a contrastarla, resti, all'opposto, sostanzialmente inattiva;
- b) le accertate iniziative di autentica collaborazione attuate in questa direzione tra Stato italiano e Chiesa cattolica, sono rarissime, se non sostanzialmente inesistenti e consentire alle gerarchie vaticane il potere discrezionale di decidere se, come e quando trasmettere alla magistratura requirente la notizia di reato di cui ha conoscenza, collide con i principi fondamentali della Costituzione, generando parimenti la palese violazione dei diritti umani di rilevanza internazionale;
- c) basandosi sulle previsioni contenute nelle Linee Guida anti pedofilia, promulgate nel marzo del 2014 dalla Conferenza episcopale italiana, constatata l'assenza di prescrizioni normative che impongano espressamente ai vescovi, ma anche ai loro sotto-ordinati, di denunciare gli episodi sospetti alla magistratura, si perviene a consolidare un pericoloso strumento utilizzabile per ostacolare il normale corso della giustizia e garantire una posizione di immunità ai responsabili.

Deve farsi notare che ad offendere le vittime non è solo la smisurata distanza intercorrente tra i diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali ed i diritti violati nella prassi concreta dall'irresponsabile comportamento della Chiesa Cattolica, la quale, sebbene proclami "tolleranza zero" contro i preti pedofili, continua a coprirli in modo che non cadano nelle mani della giustizia. Ciò che, per altro verso, colpisce e ferisce i sopravvissuti e le sopravvissute per l'avvenuto scempio delle garanzie e dei diritti umani va identificato nell'inerzia dei governi che si sono succeduti in Italia, quantomeno negli ultimi dieci anni, unitamente all'ottusa insensibilità di gran parte del sistema dei partiti.

In questa direzione si esprime l'art. 93 della Costituzione : *Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano **giuramento** nelle mani del Presidente della Repubblica*». Il giuramento è previsto allo scopo di garantire una espressa dichiarazione di osservanza della Costituzione da parte dei membri del Governo. Esso viene reso dinnanzi il Capo dello Stato, atteso che questi rappresenta l'unità nazionale ( art. 87 comma 1

Cost.) ed è definito in dottrina *una species del più ampio genus dei giuramenti politici* (UGO, 1900-04: 546) *che si configurano come forme ritualizzate di manifestazione di volontà, in forza delle quali determinati soggetti istituzionali, all'atto dell'immissione nella carica pubblica, si impegnano a osservare determinati comportamenti o determinate linee di condotta.*

L'assunto intende dimostrare che il giuramento di fedeltà non va interpretato quale espressione d'impegno sacralizzata, bensì dichiarazione solennemente rinforzata di un'adesione alla Costituzione - *che va intesa come fondamento condiviso del comune vivere, secondo principi e secondo diritto, trovando la sua moderna ragione di esistere, in un essenziale accordo tra chi governa e chi è governato, e il suo presidio nel foro interno della persona, ovvero nella coscienza individuale* (PIRILLO, 1997), se è vero che il giuramento latamente considerato è una *dichiarazione, espressa in forma solenne, per mezzo della quale taluno intende garantire la sincerità di una promessa o la verità di una affermazione* (LOMBARDI, 1965: 964).

Conseguono, a riguardo, significativa rilevanza le previsioni richiamate agli artt. 7 e 8 dalla CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, qui di seguito riportate:

1. **(art. 7 – Obbligo di agire prontamente)** *Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.*
2. **(Art. 8 – Possibilità di procedere d'ufficio)** *Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.*

Ne deriva che, la singolare inattività dello Stato italiano verso gli abusi sessuali perpetrati dagli appartenenti ad un altro Stato sui propri cittadini - *figli e figlie* minorenni - deprivandoli di tutela e protezione, potrebbe, per l'effetto, coincidere e riproporre l'efficace risposta data dalla Corte europea per i diritti umani nei confronti del governo irlandese. Quest'ultimo, infatti, venne riconosciuto responsabile per non aver protetto in modo efficace nel 1973 una bambina di nove anni, alunna di una scuola primaria nazionale finanziata dallo Stato - la Dunderrow National School - diretta dalla diocesi cattolica di Cork e Ross, dagli abusi sessuali del suo insegnante. Nondimeno, nella stessa scuola, nel 1971 il genitore di un'altra bambina aveva denunciato il preside, sempre un laico, di aver abusato di sua figlia.

La Corte, nello specifico, ha riconosciuto la responsabilità dello Stato, per non aver calcolato i rischi di abusi nei confronti dei minori nei centri educativi e ha anche criticato il modello dell'educazione primaria impartita in Irlanda, finanziato con i fondi pubblici, ma gestito nella quasi totalità dalle istituzioni cattoliche. Ne è seguita per il governo irlandese un'ingente condanna al pagamento per danni e spese legali.

Sulla base di queste azioni criminali risulta ancora di più rafforzato il principio acquisito

nella comunità internazionale che i diritti dei minori si collochino all'interno dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti, oltre che nelle disposizioni nazionali, nei trattati e nelle dichiarazioni internazionali. Questa consapevolezza è da ricondurre alla manifestata e trasversale sensibilità verso il soggetto in formazione sulla base dei diritti che gli ordinamenti interni devono non solo riconoscere, ma anche garantire e promuovere, attraverso dichiarazioni di principio che enunciano i fondamentali diritti umani riconosciuti all'uomo e al cittadino, soprattutto attraverso la stipulazione di Patti o Convenzioni tra Stati che devono garantire al minore una adeguata protezione e tutela, in ogni ambito della vita sociale, senza alcuna esclusione, a livello globale.

In giurisprudenza, la locuzione ***crimine contro l'umanità*** definisce le azioni criminali che riguardano violenze ed abusi contro popoli o parte di popoli, o che comunque siano percepite, per la loro capacità di suscitare generale riprovazione, come perpetrate in danno dell'intera umanità. La violenza sessuale, realizzata contro minori, posti in condizioni di poter essere oggetto di una maggiore coazione psicologica, come accade nello stupro minorile realizzato da preti pedofili, assume una gravità tale da offendere la dignità stessa del genere umano.

Alla luce delle enunciate considerazioni, richiamandosi nello specifico alla *“legislazione europea sui diritti dei minori”*, facendo essenzialmente riferimento alle fonti primarie del diritto (trattati, convenzioni, diritto derivato e giurisprudenza) introdotte dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea (UE), rapportandole con altre fonti europee che, a loro volta, influenzano lo sviluppo della legislazione europea sui diritti dei minori, tra cui documenti strategici, linee guida o altri strumenti non vincolanti di importanza fondamentale, si è indotti a riconsiderare bilateralmente – da parte dello Stato Italiano e dallo Stato del Vaticano - la derogabilità delle pattuizioni firmate a Roma a Villa Madama il 18 febbraio 1984, ratificati e resi esecutivi con la legge 121/85. Come è noto tali accordi hanno modificato, anche se solo in parte, il testo del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.

Si impone, pertanto, nell'interesse di entrambi gli Stati, l'improrogabile necessità di procedere alla riformulazione dell'art. 4 il cui testo ripresenta integralmente il medesimo contenuto dell'art. 7 del primigenio Concordato, ove si stabilisce che *«gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.»*

Considerato che:

è dall'art. 4 dell' *“ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE”*, sottoscritto il 18.02.1984 a Roma a Villa Madama dal Cardinale Agostino Casaroli e dal presidente del Consiglio Bettino Craxi, che discende una sorta di immunità, manifestamente ingiusta sotto il profilo delle garanzie umanitarie, anche in senso anticostituzionale, alle regole ed alle sanzioni dell'ordinamento giudiziario vigente di cui seguitano ad avvalersi gli ecclesiastici, radicandosi un'eccezione normativa alla disciplina del



segreto professionale regolata dall'art. 200 c.p.p. : «non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, tra gli altri, i ministri di culto.

Ritenuto che:

- a) l'art. 1 dell'accordo di revisione concordataria del 18.02.1984 recita: *“La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese”*;
- b) l'art. 13, comma 2 del ridetto accordo di revisione concordataria dispone: *“Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana”*; alcuni principi dell'attuale ordinamento costituzionale italiano risultano pressoché coincidenti con quelli che ispirano l'ordinamento canonico, benché entrambi derivino da matrici valoriali profondamente differenti, denotandosi chiaramente nell'ordinamento italiano che la distinzione tra ordine spirituale e ordine temporale ( Cost. art. 7 c. 1), risponda a presupposti di reciproca collaborazione avendo come obiettivo fondamentale quello di favorire lo sviluppo della persona umana ed il bene del Paese;
- c) dall'art. 7 Cost. si sviluppa il fondamentale principio di laicità.
- d) Lo Stato riconosce alla Chiesa cattolica indipendenza e potere di comando nell'ambito spirituale, ma al tempo stesso si riserva piena indipendenza e sovranità nella regolazione, attraverso le Leggi della convivenza tra le persone che vivono in Italia. Lo Stato deve, inoltre, garantire a tutte le religioni pari libertà.

Si collega linearmente con quanto precede l'importante iniziativa posta in essere dal Comitato Onu per i Diritti del Fanciullo.

Il 10 luglio del 2013, a seguito della ratifica da parte della Santa Sede della Convenzione Onu per i Diritti del Fanciullo del 1989, dopo 14 anni di silenzio e il sempre più preoccupante dilagare di casi di abusi sessuali da parte di sacerdoti cattolici a danno di minori che emergevano senza sosta in tutto il mondo, unitamente all'omertà e alle sistematiche procedure di insabbiamento che l'istituzione ecclesiastica aveva attuato intorno a questi casi, il Comitato ONU per i Diritti del Fanciullo invita il Vaticano a replicare alle accuse di violazione della Convenzione ratificata sulle politiche adottate dalla Santa Sede in materia di tutela dei minori, di prevenzione, nonché di supporto e di recupero delle vittime di preti pedofili.

Bisogna ammettere che l'inerzia del Vaticano a tale richiesta abbia superato la soglia del tollerabile. Tuttavia, duole dover osservare che su questo tema nessuna forza politica abbia speso una sola parola di impegno nella corrente campagna elettorale.

In considerazione delle finalità del presente atto si reputa che valga la pena soffermarsi su alcuni aspetti del rapporto ONU (**CRC/C/VAT/CO/2** all. 12 ENG - all. 13 IT) riportando qui di

seguito integralmente i passaggi più significativi.

Il Comitato ONU per i Diritti del Fanciullo, dopo una approfondita indagine durata un anno, sottolinea *“che il secondo rapporto periodico è stato presentato con un considerevole ritardo, il che ha impedito al Comitato di poter esaminare l’implementazione della Convenzione da parte della Santa Sede per 14 anni”* e chiede alla Santa Sede di implementare una serie di provvedimenti per adeguarsi alla Convenzione stessa e la invita *“a presentare il suo rapporto periodico combinato dal terzo al sesto anno entro il primo settembre 2017 e ad includere in esso le informazioni sull’implementazione delle presenti osservazioni conclusive”*.

### **SFRUTTAMENTO E ABUSO SESSUALE**

**43.** *Il Comitato prende nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede di ritenere inviolabile la dignità e l’intera persona di ogni fanciullo. Il Comitato cionondimeno esprime la sua più profonda preoccupazione circa l’abuso sessuale sul bambino commesso dai membri degli ordini cattolici che operano sotto l’autorità della Santa Sede, con chierici che sono stati coinvolti nell’abuso sessuale di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il Comitato è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l’entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell’abuso da parte dei perpetratori e all’impunità degli stessi. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che:*

**(a)** *Ben noti autori di abusi sessuali su bambino sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di tenere nascosti tali crimini, una pratica documentata da numerose commissioni nazionali d’inchiesta. La pratica della mobilità dei criminali, che ha permesso a molti preti di rimanere in contatto con i fanciulli e di continuare ad abusare di loro, tuttora pone i fanciulli di molti Paesi ad alto rischio di abuso sessuale, poiché dozzine di autori di abusi sessuali su bambino sono segnalati essere tuttora in contatto con fanciulli;*

**(b)** *Ancorché la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abuso sessuale su bambino nel 1962 e li ha posti nel 2001 sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), ha deciso di fornire al Comitato i dati su tutti i casi di abuso sessuale su bambino portati alla sua attenzione nel corso del periodo del rapporto e le risultanze dei procedimenti interni in tali casi;*

**(c)** *I casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un’ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l’abuso sessuale su bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari negli Stati dove gli abusi sono stati commessi;*

**(d)** *A causa del codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale su bambino non sono quasi mai stati denunciati alle autorità per l’applicazione della legge nei Paesi dove tali crimini sono stati commessi. Al contrario, casi di suore e preti ostracizzati, degradati e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio sono stati denunciati al Comitato così come casi di preti che hanno ricevuto congratulazioni per essersi rifiutati di denunciare gli autori di abuso su bambino, come dimostrato nella lettera indirizzata dal Cardinale*

*Castrillon Hojos al Vescovo Pierre Pican nel 2001;*

*(e) Denunciare alle autorità nazionali per l'applicazione della legge non è mai stato reso obbligatorio e ciò è stato esplicitamente rifiutato in una lettera ufficiale indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Irlandese dal Vescovo Moreno e dal Nunzio Storero nel 1997. In molti casi, le autorità della Chiesa, incluso al più alto livello della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi, hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e le commissioni nazionali d'inchiesta.*

*(f) Limitati sforzi sono stati fatti per mettere in grado i fanciulli iscritti nelle scuole e istituzioni cattoliche di proteggere se stessi dall'abuso sessuale.*

**44.** *Il Comitato accetta la dichiarazione della Santa Sede circa l'importanza di stabilire la verità di ciò che è accaduto nel passato, per adottare i necessari provvedimenti per impedire che ciò accada ancora, per assicurare che i principi di giustizia siano pienamente rispettati e, soprattutto, per portare riparazione alle vittime e a tutti quelli colpiti da questi enormi crimini. In questa prospettiva, Il Comitato sollecita fortemente la Santa Sede a:*

*(a) Assicurare che la Commissione creata nel dicembre del 2013 investigherà in maniera indipendente tutti i casi di abuso sessuale su bambino così come le condotte della gerarchia cattolica nell'occuparsi di essi. La Santa Sede dovrebbe considerare di invitare la società civile e le organizzazioni delle vittime a unirsi a questa Commissione e gli apparati internazionali per i diritti umani a supportare il suo lavoro. Le risultanze di questa investigazione dovrebbero essere rese pubbliche e servire a prevenire il ripetersi dell'abuso sessuale su bambino all'interno della Chiesa cattolica.*

*(b) Rimuovere immediatamente tutti coloro che sono noti e sospetti autori di abuso sessuale su bambino dai loro incarichi e rinviare la questione alle pertinenti autorità per l'applicazione della legge per le investigazioni e i fini di azione giudiziaria.*

*(c) Assicurare una trasparente condivisione di tutti gli archivi che possono essere usati per tenere gli autori degli abusi responsabili così come quelli che hanno nascosto i loro crimini e scaltramente hanno posto gli offensori in contatto con i fanciulli.*

*(d) Emendare il Codice canonico affinché l'abuso sessuale su bambino sia considerato come i crimini e non come "delitto contro la morale" e abrogare tutte le disposizioni che possono imporre un obbligo di silenzio sulle vittime e su tutti quelli che vengono a conoscenza di tali crimini.*

*(e) Stabilire chiare regole, apparati e procedure per la denuncia obbligatoria di tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale del bambino alle autorità per l'applicazione della legge.*

*(f) Assicurare che tutti i preti, il personale religioso e gli individui che lavorano sotto l'autorità della Santa Sede siano resi edotti dei loro obblighi di denuncia e del fatto che in caso di conflitto, questi obblighi prevalgono sulle disposizioni del codice canonico.*

*(g) Sviluppare programmi e politiche per la prevenzione di tali crimini e per il ristabilimento e la reintegrazione sociale delle vittime bambino, in accordo con i documenti conclusivi adottati dai Congressi Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini del 1996, 2001 e 2008, tenuti a*

Stoccolma, Yokohama e Rio de Janeiro, rispettivamente.

**(h)** *Sviluppare programmi di educazione preventiva per innalzare la consapevolezza dei fanciulli sull'abuso sessuale e per insegnare loro le necessarie capacità tramite le quali proteggere se stessi.*

**(i)** *Considerare di ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale e l'Abuso Sessuale.*

#### **VITTIME E TESTIMONI DI CRIMINI CON MINORENNI**

**60.** *Il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che nel trattare con le vittime minorenni di differenti forme di abuso, la Santa Sede ha posto sistematicamente la preservazione della reputazione della Chiesa e dei presunti offensori al disopra della protezione delle vittime minorenni. Il Comitato è particolarmente preoccupato del fatto che mentre la Santa Sede ha riconosciuto nelle sue risposte scritte e durante i dialoghi interattivi la fondamentale competenza dell'autorità giudiziaria, essa ha continuato ad affrontare questi casi per mezzo di processi basati sul Codice canonico che non contiene disposizioni per la protezione, il supporto, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime minorenni. Il Comitato è inoltre particolarmente preoccupato del fatto che:*

**(a)** *Le vittime minorenni e le loro famiglie siano state spesso biasimate dalle autorità religiose, discreditate e scoraggiate dal portare avanti le loro denunce e in certi casi umiliate, come annotato soprattutto dal Grand Jury in Westchester, dalla commissione Ryan in Irlanda e dalla Commissione Winter in Canada;*

**(b)** *La segretezza sia stata imposta sulle vittime minorenni e sulle loro famiglie come una preconditione della compensazione finanziaria;*

**(c)** *Ancorché essa ha esteso i propri limiti per la prescrizione, la Santa Sede ha in certi casi intralciato gli sforzi compiuti in certi Paesi per estendere i loro limiti per la prescrizione dei reati di abuso sessuale su minore.*

**61.** *Il Comitato raccomanda che in questioni riguardanti il trattamento di vittime e testimoni minorenni, la Santa Sede dovrebbe essere guidata dal rispetto per i migliori interessi del fanciullo e dalle linee guida sulla giustizia in questioni che coinvolgono vittime e testimoni di crimini minorenni (si veda la risoluzione 2005/20 del Consiglio Economico e Sociale, allegata). Il Comitato sollecita la Santa Sede a:*

**(a)** *Sviluppare procedure complessive per l'identificazione precoce delle vittime minorenni di abusi sessuali e di altre forme di abuso;*

**(b)** *Assicurare accessibili, confidenziali, amichevoli verso il bambino ed efficaci canali di denuncia per fanciulli che sono vittime o testimoni di abusi sessuali e assicurare che le vittime minorenni di abuso sessuale o qualsiasi altro crimine siano protetti da futuri abusi e da rappresaglia quando denunciano gli abusi. I genitori dovrebbero ottenere assistenza nel portare gli abusi sofferti dai loro fanciulli di fronte ai tribunali.*

**(c)** *Assicurare che le vittime e i testimoni di crimini minorenni siano provvisti di supporto psico-*

*sociale per la loro riabilitazione e reintegrazione e che tali misure non divengano clausole condizionali su un accordo confidenziale che impedisca ai fanciulli di fare denuncia alle autorità nazionali per l'applicazione della legge;*

**(d)** *Fornire risarcimento alle vittime di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni sotto l'autorità della Santa Sede senza imporre nessun obbligo di riservatezza sulle vittime e stabilire uno schema di risarcimento per le vittime secondo questo punto di vista;*

**(e)** *Promuovere la riforma delle norme sulla prescrizione nei Paesi dove esse ostacolano le vittime di abuso sessuale su minorenni dal chiedere giustizia e risarcimento;*

**(f)** *Condurre attività di innalzamento della consapevolezza per combattere la stigmatizzazione delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale.*

Aggiungasi che a fronte delle difficoltà di rimarginare la piaga della pedofilia apertasi nella Chiesa cattolica ed in linea con la proclamata "tolleranza zero", Papa Francesco, promuova successivamente numerose iniziative, tra cui quella del 22 marzo 2014, con la pubblicazione di un chirografo per l'istituzione della pontificia **Commissione per la tutela dei minori** ove, tra l'altro, per l'occasione si dichiara: .... " *I crimini e i peccati degli abusi sessuali sui bambini non devono essere tenuti segreti mai più. Garantisco la zelante vigilanza della Chiesa per proteggere i bambini e la promessa della piena responsabilità per tutti*". Ed ancora... "....desideriamo affermare che i nostri obblighi ai sensi del diritto civile devono essere rispettati, certamente, ma anche al di là di tali vincoli, abbiamo tutti la responsabilità morale ed etica di denunciare gli abusi presunti alle autorità civili che hanno il compito di proteggere la nostra società».

Non è un caso che ci si esprima rimarcando l'esclusiva *responsabilità morale ed etica* trascendendo la responsabilità giuridica.

Ad ogni modo, al di là dell'impegno profuso, solo a parole, risulta che la Santa Sede abbia, all'opposto, disatteso nei fatti la scadenza del 1 settembre 2017, quale termine perentorio assegnato dal Comitato ONU per i Diritti del Fanciullo, in cui avrebbe dovuto presentare il suo rapporto periodico sulle implementazioni richieste.

Assume, tuttavia, rilevanza il fatto che, dal bollettino della Sala stampa vaticana si è appresa la notizia della recentissima nomina dei Commissari della Pontificia Commissione per la tutela dei minori dalla quale si annuncia che.... *I commissari appena nominati aggiungeranno una prospettiva globale nella protezione dei minori e degli adulti vulnerabili*". Così il card. Seán O'Malley, presidente della Pontificia commissione della Sala stampa vaticana ha assicurato "...la continuità del lavoro della stessa..., che è quello di assistere le chiese locali di tutto il mondo nei loro sforzi di proteggere dalle ferite tutti i bambini, i giovani e gli adulti vulnerabili.

L'Associazione auspica che in questa prospettiva rientrino efficacemente aspetti in precedenza disattesi dalla Commissione vaticana sulla base dell'abbandono della stessa da parte di due importanti sopravvissuti di abusi, Marie Collins, dimessa nel marzo 2017 e Peter Saunders, quest'ultimo prima sospeso, risulta che si fosse dimesso quattro giorni prima della scadenza del mandato.

Membro della Commissione vaticana fin dalla sua istituzione del 2014 e lei stessa vittima di ripetuti abusi da adolescente da parte di un sacerdote, Marie Collins, ha spiegato di trovare impossibile *"sentire dichiarazioni pubbliche sulla profonda preoccupazione della chiesa per le vittime di abusi, eppure nel privato vedere come la congregazione vaticana si rifiuti anche solo di riconoscere le loro lettere"*. Nel comunicato annunciato dalla Commissione vaticana la Collins lamenta la *"frustrazione e mancanza di cooperazione da parte di altri uffici della curia romana"* .... Secondo quanto ancora dichiarato dalla stessa Collins, *"ci sono state battute d'arresto costanti. Questo è stato direttamente a causa della **resistenza** da parte di alcuni membri della Curia vaticana al lavoro della Commissione. La mancanza di cooperazione, in particolare da parte del dicastero più strettamente coinvolti nel trattamento dei casi di abuso, è stato vergognoso"*.

Il cardinale O'Malley, oggi rieletto presidente della Commissione, al tempo ha ringraziato la Collins per il suo *"straordinario contributo"*, promettendo inoltre di ascoltare *"con attenzione le preoccupazioni che Marie ha voluto condividere con noi"*. Inoltre le esprimeva gratitudine per il fatto che *"continuerà a lavorare con noi nell'educazione dei leader della Chiesa"*.

La stessa Commissione definisce la Collins una *"infaticabile campionessa nel dare voce alle vittime e ai sopravvissuti di abusi del clero"* e ricorda che *"le vittime sono la priorità della Chiesa"*. Informa inoltre che il Papa ha *"accettato le dimissioni della signora Collins con profondo apprezzamento per il suo lavoro verso le vittime e i sopravvissuti di abusi del clero"*. Secondo quanto stabilito dal pontefice, sta alla Commissione proporre iniziative per la tutela dei minori e *"promuovere la responsabilità delle chiese locali, unendo i propri sforzi a quelli della Congregazione per la dottrina della fede, per la protezione di tutti i bambini e gli adulti vulnerabili"*.

Come riporta il National Catholic Reporter, tuttavia, la Collins ha spiegato di trovare impossibile *"sentire dichiarazioni pubbliche sulla profonda preoccupazione della chiesa per le vittime di abusi, eppure nel privato vedere come la congregazione vaticana si rifiuti anche solo di riconoscere le loro lettere"* <https://www.ilfattoquotidiano.it> › 1 marzo 2017 Cronaca.

Ad ogni modo, a tre anni dall'immotivato clamore che ebbe la campagna mediatica della Santa Sede, ribattezzata come la **"tolleranza zero" di Bergoglio**, ci ritroviamo con un nulla di fatto: nuove vittime che, nel frattempo, il clero ha prodotto e una Pontificia commissione per la tutela dei minori che ad oggi, a quanto risulta, pare non abbia ancora inciso realmente sul problema.

A questo proposito va ricordato che per la chiesa la pedofilia non è un crimine contro la persona, ma un peccato contro la morale riferibile al VI comandamento, un'offesa a Dio. Come fa notare anche il Comitato Onu per la tutela del fanciullo e, fino a che il parametro di valutazione della stessa si esprimerà in questi termini, risulta vana qualunque speranza per un reale cambiamento.

Si noti che fu sempre il Comitato Onu ad invitare la Santa Sede a segnalare non solo i nuovi casi di abuso, ma anche quelli dalla stessa già documentati alla competente Autorità Giudiziaria. Ed è su questa circostanza che si è compiuto – grazie anche a quella componente giornalistica sempre molto compiacente ai proclami del Pontefice – lo stravolgimento più totale che ha visto la Santa Sede proporre alla giustizia civile ordinaria, dei surrogati di tribunali che hanno fatto passare

per equiparabili a quelli civili, minando in quei procedimenti le più basilari regole e i diritti costituzionali di cittadini italiani.

Viene da presumere che nel profondo della gerarchia Vaticana serpeggi un influente posizione ostruzionistica in grado impedire a quella opposta di operare affinché sia normativamente introdotto l'obbligo di denunciare gli abusi sessuali alla magistratura ordinaria, con l'obiettivo di gestire il problema alla stregua di un affare interno monopolizzato dai tribunali ecclesiastici. Il permanere del sostanziale rifiuto verso una reale collaborazione della Santa Sede si traduce sul versante dell'effettiva tutela nella contrapposizione dualistica tra giustizia ordinaria e giustizia ecclesiastica, il che, peraltro, né garantisce i sopravvissuti e né ostacola le recidive.

L'Associazione ha direttamente verificato che le vittime, quasi sempre cattoliche, spesso vogliono presentarsi davanti ai tribunali ecclesiastici, le cui regole procedurali però sono diverse sul piano delle garanzie da quelle adottate dalla giustizia ordinaria italiana. In questo modo viene generato da un altro tribunale, in anticipo alla celebrazione del rito ordinario, un irragionevole squilibrio a favore del presunto abusante.

Non solo nell'aula di giustizia ecclesiastica non è ammessa l'assistenza del difensore di chi ha denunciato l'abuso, ma soprattutto viene negato il supporto psicologico di tecnici di comprovata esperienza, legittimati a operare affinché la vittima, una persona che ha subito un gravissimo sconvolgimento emotivo, non incorra nella creazione di falsi ricordi. Fino a disattendere quanto stabilito per la cura e il sostegno alle vittime dalla Convenzione di Lanzarote. Va evidenziato che l'Italia nel 2012 ha ratificato questo protocollo formulato per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali ed avrebbero potuto aderirvi anche gli Stati che non fanno parte del Consiglio d'Europa, ma il Vaticano non l'ha fatto.

Pensando al controesame nella fase dibattimentale, il dato più inquietante emerge dal versante delle garanzie costituzionali: parità delle parti, diritto alla difesa, diritto al contraddittorio, giusto processo ecc... In realtà, la difesa di un sacerdote, già imputato per abusi dal Vaticano, ha il vantaggio di acquisire prima dell'eventuale processo italiano, nell'aula ecclesiastica, la rievocazione narrativa che la vittima darà del fatto storico, i punti deboli su cui calcare la mano, le peculiarità anche caratteriali, la sua realtà emotiva.

Con queste informazioni si ha la possibilità di farla cadere in contraddizione nel rito ordinario. Non a caso lo studio reciproco dell'avversario è un dato che gli avvocati curano molto nei processi. Siamo, pertanto, in presenza di una disparità di trattamento in favore dei preti cattolici rispetto a qualsiasi altro cittadino italiano.

L'articolo 3, primo comma, della Costituzione recita che *"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*. Il che non vuole certo dire che siamo tutti uguali in senso letterale, anzi sulla diversità di ciascuno si basa la realtà della vita di tutti i giorni. Non è pertanto questo il senso della norma. Essa piuttosto disciplina quello che da sempre si legge nelle aule di giustizia: LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI, il che vuol dire ***"regole uguali per tutti"***. A questo principio cardine del nostro sistema giuridico devono necessariamente fare ossequio prima il Parlamento, che fa le leggi, e poi i giudici, che le devono fare osservare.

Considerato che a questa sconcertante realtà si collegano le informazioni che continuano a giungere dalle varie diocesi, con le testimonianze rese dalle vittime seguite dall'Associazione, va fatto ancora notare che la reticenza del Vaticano nel disattendere il proprio impegno ad affrontare efficacemente la piaga dei preti pedofili possa in qualche modo ritrovare un ulteriore collegamento:

1. con l'epistola *De delictis gravioribus* firmata e inviata il 18 maggio 2001 ai vescovi di tutto il mondo dall'allora cardinale Ratzinger. Lettera che ribadiva e riconfermava gli ordini pastorali inseriti nel *De crimen sollicitationis*, approvato nel 1962 da Papa Giovanni XXIII, che stabiliva l'assoluta segretezza nelle cause di molestie, pena la scomunica, anche per la vittima che avesse denunciato il crimine subito alla giustizia civile;
2. con i principi contenuti nelle *LINEE GUIDA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE* del maggio 2012 : *«I Vescovi sono esonerati dall'obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]). 8. (...) Nell'ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria statale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti - di pedofilia - oggetto delle presenti Linee guida.*

Da un'attenta lettura traspare la carica di impunità che questa disposizione genera esentando, da una parte, i Vescovi dall'obbligo di denunciare alla magistratura i presunti autori di abuso, dall'altra, nell'impedire lo sviluppo di efficaci politiche di contrasto che non possono essere avviate unilateralmente.

Per altro verso, forti di queste misure *auto-protettive*, i pedofili ecclesiastici continuano ad operare in prossimità dei luoghi di culto avvantaggiandosi dei trasferimenti *ad hoc* riuscendo a diventare anche in poco tempo parte viva di quel tessuto di relazioni umane occultate da autentica abnegazione verso i ragazzini e le ragazzine, frutto di sincera missione pastorale per poi, invece, far scattare al momento opportuno le strategie seduttive e di adescamento finalizzate a colpire il/la prescelto/a. Questa inaccettabile condizione implica la chiamata in causa dello Stato italiano affinché con estrema urgenza intervenga direttamente.

#### TANTO PREMESSO

per le ragioni sopra delineate, in nome e per conto dall'Associazione **"RETE L'ABUSO"** - **Associazione dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero** – in persona del Presidente, Sig. **Francesco Zanardi**,



## SI DOMANDA

ai destinatari in indirizzo, sulla base della corrispondente competenza, funzione e/o responsabilità previste dalla legge, **anche** ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, nonché dell'art.16 della L. 26.4.1990 n.86 e della circolare ministeriale emessa in data 20.12.1990 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, resa nota dalla G.U. del 20.12.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni, sia generali che speciali, comunque, correlabili a quanto argomentato, tra cui gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificati dalle leggi 3 agosto 1999 n. 256 e 11 febbraio 2005 n. 15, e dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005 n. 80, da considerarsi quale fonte generale del c.d. diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione

## AFFINCHÉ

con la massima ed indifferibile urgenza, con ogni opportuno provvedimento, in conformità alle esposte causali e con particolare riferimento:

- A) ai principi ed alle disposizioni garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali;
- B) agli artt. 1, 13 comma 2 dell'accordo di revisione concordataria del 18.02.1984, ratificati e resi esecutivi con la legge 121/85, correlabili con l'art. 7 c. 1 della Costituzione, in relazione alla *"legislazione europea sui diritti dei minori"*;
- C) alle fonti primarie del diritto (trattati, convenzioni, diritto derivato e giurisprudenza) introdotte dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea (UE), rapportandole con altre fonti europee che, a loro volta, influenzano lo sviluppo della legislazione europea sui diritti dei minori, tra cui documenti strategici, linee guida o altri strumenti non vincolanti di importanza fondamentale, in qualunque modo connessi con il principio acquisito nella comunità internazionale che *"i diritti dei minori si collocano all'interno dei diritti fondamentali dell'uomo"*;
- D) al dato che l'espressione ***crimine contro l'umanità***, sia correttamente ascrivibile nel definire pure la violenza sessuale realizzata contro minori, specialmente quando si è posti, come nei casi citati, in condizioni di poter essere oggetto di una maggiore coazione psicologica con enormi pregiudizi psicofisici, come accade quando la condotta abusante sia realizzata da appartenenti al clero, assumendo per tale specificità una gravità tale da offendere la dignità stessa del genere umano, o che comunque siano percepite, per la loro capacità di suscitare generale riprovazione, come perpetrate in danno dell'intera umanità

## E DI CONSEGUENZA

- si stabiliscano, tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, nel reciproco rispetto dei loro ordinamenti garantiti dalla Costituzione, anche attraverso lo strumento della negoziazione e della cooperazione, chiare regole e procedure esemplificate, affinché la denuncia alla magistratura requirente sia resa **obbligatoria** per tutti i casi sospetti di abuso e sfruttamento sessuale dei bambini e delle bambine per l'applicazione della legge che regola la materia, senza trascurare l'adozione in senso preventivo, in situazioni di vulnerabilità e rischio, dell'art. 55 c.p.p. che dispone:
  1. *La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.*
  2. *Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.*
  3. *Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.*
- si provveda alla regolamentazione per l'equo risarcimento in favore dei sopravvissuti di abuso sessuale commesso da individui e istituzioni posti sotto l'autorità della Santa Sede, stabilendo a tal fine procedure tempestive ed adeguate, attraverso l'attuazione del criterio dell'esemplificazione e senza imporre obblighi di riservatezza sulle vittime. Non deve essere trascurato che il risarcimento del danno alla persona, in aderenza al solco impresso con le note sentenze gemelle di San Martino della Cassazione a Sezioni Unite del 2008, deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio sofferto dalla vittima;
- non si trascuri che l'abuso sessuale patito da un minore crei, indubbiamente, un danno anche ai suoi genitori ai quali spetta, *iure proprio*, il diritto al risarcimento del danno, avendo riguardo del rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima primaria, in quanto, anche tale danno, trova causa diretta ed immediata nel crimine realizzato. Detto principio enunciato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9556 del 2002, è stato riaffermato dalla S.C. con sentenza del 22 ottobre 2007, n. 38952 restando costante. Occorre tenere presente che il ridetto danno può essere sia di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima primaria, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito;
- per il crimine di pedofilia del clero deve essere riconsiderata l'importanza dell'incidenza del fattore tempo in quanto, come spesso accade, le persone che

hanno subito violenza sessuale in età infantile sono in grado di pervenire alla consapevolezza degli abusi subiti a distanza di molti anni dalla consumazione del reato, spesso in età adulta. In materia di reati sessuali su minori l'aspetto temporale è determinante anche alla luce dei molteplici ostacoli da superare per approdare a un procedimento che garantisca ai sopravvissuti la necessaria ed adeguata tutela, specialmente qualora l'abusante sia un prete. La letteratura psichiatrica dell'età evolutiva rivela come spesso le persone che sono state sottoposte ad abusi sessuali durante l'età infantile sono in grado di parlare della consumazione del reato solamente in età adulta e solo allora possono superare le sofferenze per le esperienze vissute. Pertanto, è la legge e la giurisdizione che devono evolversi adeguandosi a tali problematiche e non viceversa.

- Questi aspetti riaffermano l'inevitabile necessità di riconsiderare ancora le norme sulla prescrizione disciplinate dalla legge n. 103 del 23 giugno del 2017, con particolare riferimento alla prevista decorrenza dei termini, affinché i reati di cui sopra non vadano mai in prescrizione, così come gli omicidi più efferati, e come avviene in altri paesi.

Sulla base dell'indicata normativa e dei riferimenti enunciati, in qualunque modo connessi, qualora nel termine perentorio previsto i destinatari della presente iniziativa ritenessero di non ottemperare a quanto domandato si

### **DIFFIDANO**

1. ad inviare in forma scritta, dettagliata ed esauriente, presso lo Studio di questo difensore: le motivazioni, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'eventuale diniego a provvedere, o dell'inerzia da parte della P.A., circa le richieste sopra avanzate;
2. ad indicare, sempre attraverso le dedotte formalità, il nominativo del funzionario responsabile della dovuta ed eventualmente non effettuata istruttoria, di cui sia dato ravvisarne l'omissione, insistendo per l'urgente espletamento, nonché per ogni altro adempimento procedimentale, presupposto, conseguente e/o applicativo, comunque connesso alle emergenze considerate;
3. a comunicare, altresì, il nominativo del dirigente dell'Unità Organizzativa che abbia assegnato a sé, o ad altro dipendente/funzionario ad esso addetto, la responsabilità inerente al singolo procedimento /provvedimento occorrente;

4. a rappresentare, specificatamente, oltre alle valutazioni effettuate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che si appalesano rilevanti per l'emanazione del relativo provvedimento;
5. a segnalare, prontamente, sempre in attinenza al principio della trasparenza, che governa l'agire della P.A. con la richiamata tempestività, i riferimenti normativi, i presupposti di fatto e/o le ragioni giuridiche qualora l'Amministrazione destinataria ritenesse di non ottemperare alle richieste sopra formulate;
6. ad indicare, infine, sempre attraverso le ridette formalità l'Ufficio competente, qualora la ricezione del presente atto dovesse essere curata dall'Ufficio ritenutosi incompetente ed a provvedere, quindi, al tempestivo invio indirizzandolo, invece, a quello ritenuto competente, attraverso le forme atte a comprovarne l'avvenuto riscontro. Di tale eventualità si richiede parimenti, di esserne informati.

Con ossequio

**Sig. Francesco Zanardi**

n. q. di Presidente dell'Associazione "RETE L'ABUSO" - Associazione dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero



anche per autentica della firma

**Avv. Mario Caligiuri**

